FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

ASSOCARTA

Audizione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (A.C. 3495)

Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive

1) La Federazione Carta e Grafica

Fondata nel giugno 2017, la Federazione Carta e Grafica rappresenta i comparti industriali raccolti nelle seguenti associazioni di settore:

- Acimga - Associazione dei costruttori di macchine industriali per la stampa rotocalco, flessografica, per la cartotecnica e per il converting
- Assocarta - Associazione degli industriali della carta, cartoni e paste per carta
- Assografici - Associazione delle imprese della trasformazione di carta e cartone in Italia

Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica e Unione Grafici di Milano sono Soci aggregati.

La Federazione, aderente a Confindustria, persegue lo sviluppo e la crescita della filiera dando voce agli interessi e alle problematiche – che sono sempre più strettamente correlate all'evoluzione delle politiche per l'ambiente - dei comparti rappresentati presso le istituzioni nazionali e europee.

La filiera rappresentata ha espresso nel 2020 un fatturato di 21,9 miliardi di euro (1,3% PIL), generato da 164.250 addetti attivi in quasi 17.269 aziende.

* * *

2) Il settore cartario in cifre

- Settore gasivoro: consumo di gas oltre 2,5 miliardi di mc (quasi il 15% del consumo industriale nazionale)
- Settore energivoro: consumo di energia elettrica pari superiore a 7 miliardi di kWh di cui oltre il 70% è autoprodotto in cogenerazione ad alto rendimento
- Nel 2021 la produzione di carte e cartoni è ammontata a 9.618.870 ton, con un aumento del 12,5% rispetto al 2020 (8.550.308 ton)
- Applicando i prezzi medi mensili di fonte Camera di Commercio alle diverse tipologie di carte e cartoni, il fatturato del settore è stimato in 8,18 mld €, +28,6% rispetto a 6,36 mld € del 2020.

- Secondo produttore Europeo nel 2021 dopo Germania (prime stime)
- Secondo Paese europeo per utilizzo di carta da riciclo.

* * *

3) L'impatto del caro-energia

La filiera della carta - di fronte all'esplodere dei costi dell'energia, alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e alle strozzature nei sistemi di trasporto - sta subendo i colpi della congiuntura. Essi sono resi ancora più pesanti dalla crisi Russia-Ucraina, che speriamo si risolva al più presto per ragioni umanitarie e non economiche.

Sono sempre più numerose le cartiere italiane costrette a sospendere la produzione. Il peso della bolletta del gas sul fatturato è aumentato del 400% solo nel 2021 rispetto 2020. E dall'inizio del 2022 il dato è molto peggiorato fino ad essere decuplicato.

I rincari del gas sono insostenibili e con questo andamento si rischia di fermare gli impianti. Anzi alcuni si sono già fermati. Il giorno 7 marzo il costo del gas ha segnato il massimo di 227,2 Euro MWh. Oltre alla crisi delle industrie, il rincaro rappresenta un pericolo per l'economia circolare in quanto il gas è il vettore energetico usato per riciclare la carta.

Secondo una veloce indagine campionaria il 30% della capacità produttiva cartaria è ferma e ha rallentato la produzione ad oggi 11 marzo. Sono insufficienti i margini delle aziende che producono stampati, si erodono quelli dei produttori di imballaggio e di macchinari per printing converting.

La filiera della carta ha un ruolo strategico e imprescindibile per il Paese. Gli imballaggi a base di fibre sono un materiale essenziale e prioritario per la conservazione e il trasporto di ogni bene di consumo e nell'industria alimentare e farmaceutica. L'utilizzo delle carte igienico-sanitarie rappresenta un fondamentale presidio per l'igiene. La carta e la stampa sono indispensabili nel campo dell'informazione e dei consumi culturali.

Durante il lock-down del 2020 l'importanza del settore era stata confermata dalla scelta delle autorità di riconoscerne il carattere di essenzialità di pressoché tutte le attività produttive della filiera, di fatto mai interrottesi. La filiera durante il lock down ha fatto relativamente poco ricorso alla cassa integrazione. In questa situazione è costretta, invece, ad interrompere le attività.

Ci troviamo di fronte, oggi, a una filiera che esprime un fatturato nell'ordine di oltre 20 miliardi di euro, pari a circa l'1,3% PIL), generato da quasi 165mila addetti attivi in oltre 17mila aziende.

La filiera della carta non è la sola a subire i contraccolpi della congiuntura e certamente è pronta a interloquire con le Istituzioni per trovare soluzioni in grado di continuare a garantire il ruolo essenziale - che è economico, sociale e ambientale - della carta.

Intervenire sui costi energetici alla produzione significa rendere più efficiente l'impiego delle risorse e contrastare meglio l'inflazione e riuscire meglio ad evitare ulteriori interventi per contenere il carovita.

4) Considerazioni sul decreto-legge in esame

Il Governo e il Parlamento hanno già discusso e approvato misure di emergenza per contenere i costi energetici, cui si aggiungono ora quelle contenute nel decreto-legge in esame.

- Sono fondamentali e utili le misure di riduzione immediata degli oneri di sistema elettrici e gas che vanno a beneficio anche delle imprese del nostro comparto.

- Fondamentale per le aziende è la misura di cui agli artt. 4 e 5 sui crediti di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente elettrica e per l'acquisto di gas: quella sul gas però deve trovare immediata applicazione già dal primo trimestre 2022. La salita folle dei prezzi del gas e dell'energia elettrica è iniziata nell'estate 2021 e a distanza di oltre 8 mesi abbiamo una misura che deve essere attuata: ma l'emergenza era già scoppiata! Occorre quindi rendere queste misure attuabili da subito: l'urgenza è adesso, anzi ieri.

- Molto positiva la strada di ammettere l'autoconsumo di energia elettrica al credito di imposta: anche questa misura deve essere attuata fin dal primo trimestre 2022

- Entrambi i crediti di imposta devono diventare strutturali almeno per tutto il 2022. La guerra in Ucraina non ha fatto che peggiorare ulteriormente una situazione dei prezzi che era già fuori controllo prima.

- Estremamente positiva la misura di gas release. Ma occorre anche in questo caso procedere immediatamente all'attuazione della misura e renderla efficace da subito anche con strumenti finanziari fino a che non sarà disponibile il gas fisico nazionale

- Essenziali le indicazioni che ci giungono da Bruxelles, ma dobbiamo tradurle rapidamente in azioni concrete. Abbiamo tante cornici in cui muoverci ma mancano le misure di attuazione pratica. Peraltro la Commissione Europea ci richiama ad utilizzare le deroghe alla disciplina sugli aiuti di Stato come quella della compensazione dei costi della CO2. Anche in questo caso siamo in ritardo: stiamo attuando oggi i rimborsi del 2020 e le aziende stanno già affrontando i forti rincari del 2021 e 2022.

Rimandiamo al paragrafo 6 in cui sono portate all'attenzione degli On.li Deputati alcune proposte puntuali di emendamento al decreto-legge in esame, corredate dalle rispettive relazioni.

* * *

5) Le misure di medio periodo che auspichiamo

Comprendiamo e sosteniamo l'impegno del Governo che, a partire dal III trimestre del 2021, ha approvato con le risorse disponibili misure di urgenza sul caro-energia. Al tempo stesso indichiamo che occorre guardare a misure strutturali, per quanto ciò possa essere difficile, anche alla luce delle vicende internazionali che mettono drammaticamente in discussione la non sufficiente diversificazione nelle fonti di importazione del gas.

Segnaliamo in particolare come strategiche le seguenti misure:

- Trovare un modo per utilizzare le riserve strategiche nazionali di gas per affrontare questa emergenza.

- Lavorare a livello europeo affinché il mercato possa aumentare la liquidità, perché del gas a prezzi convenienti consente alle imprese di reinvestire per il miglioramento energetico e per raggiungere il traguardo della decarbonizzazione.

* * *

6) Proposte di modifica puntuali al Decreto Energia

A.C. 3495

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

EMENDAMENTO ARTICOLO 1

All'art. 1, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «*2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20% e il 30%, nella misura dello 0,75% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30% e il 40% e nella misura dello 0,5% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40% e il 50%, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.*»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «*pari a complessivi 3.000 milioni di euro*» con le seguenti «*pari a complessivi 3.120 milioni di euro*".

Relazione Tecnica

Il decreto 21 dicembre 2017 ha definito il meccanismo di applicazione degli oneri Asos alle differenti classi di consumatori in funzione dell'indice di energivoricità. Tale agevolazione ha garantito uno sconto medio della tariffa Asos (45,61 €/MWh per le utenze in MTA3) pari al 55% dell'aliquota nominale.
Tale agevolazione è applicata in base a due "macro classi" di utenze: FAT (aliquote oneri di sistema scontate) e VAL (pagamento Oneri di Sistema in regime Forfettario).
L'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021 e del I trimestre 2022. Con la deliberazione 35/2022/R/EEL la componente Asos è stata inoltre annullata – cioè posta pari a zero – per il primo trimestre 2022, in applicazione dell'art. 14, comma 1, del "DL Sostegni – ter". Allo stesso modo, per il secondo trimestre 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame saranno azzerate le medesime componenti anche per il secondo trimestre 2022.
Il testo dell'art. 14, comma 1, del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 e quello dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 17 del 1 marzo 2022 non prevedono, però, la possibilità di accedere ad un beneficio analogo a quello previsto per le utenze "FAT" alle utenze che pagano gli oneri generali di sistema elettrico in base al regime forfettario (cosiddette "classi VAL") che, paradossalmente, sono proprio le utenze maggiormente colpite dal rincaro dei prezzi dell'energia essendo quelle a maggior intensità energetica.
Per tali utenze, pertanto, il previsto beneficio di azzeramento temporaneo degli oneri generali di sistema non risulta applicabile, venendosi così a determinare una sperequazione tra le stesse imprese a forte consumo di energia.

Per equiparare il trattamento, corrispondente al dimezzamento del pagamento su base annuale degli oneri di sistema elettrico per le utenze energivore in classe "FAT", si propone di dimezzare, in via temporanea, il livello di contribuzione che definisce il valore, pagato "a forfait" sul Valore Aggiunto Lordo, attraverso la ridefinizione, per il solo 2022, dei rispettivi livelli di contribuzione stabiliti all'art. 4, comma 1, lettera a), del DM MiSE 21 dicembre 2017 (cd "DM energivori").

Nello specifico le classi "VAL" sono quattro, in funzione del parametro "intensità elettrica rispetto al VAL" che rapporta il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica al Valore Aggiunto Lordo generato dall'impresa. La classe individuata come "VAL 4" prevede il massimo beneficio consentito dalle normative europee in materia di Aiuti di Stato Energia ed Ambiente – gli oneri generali di sistema sono pagati in ragione dello 0,5% del VAL – e, pertanto, non se ne può realizzare il dimezzamento, come richiesto invece per gli altri livelli di contribuzione, che passano da 2,5% all'1,25%, da 1,5% allo 0,75% e dall'1% allo 0,5% rispettivamente.

Per quanto concerne i costi del correttivo proposto, si rileva che nel corso del 2019 i consumi delle imprese classificate come "energivore" ammontavano complessivamente a circa 69,4 TWh, di cui circa 27,7 in classe FAT e 41,4 in classe VAL.

La misura proposta determina, su base annua, una riduzione media del livello di contribuzione per le imprese in classe VAL, dello 0,31% e fornisce un beneficio complessivo di circa il 22%, rispetto all'ammontare degli oneri generali di sistema usualmente pagati dalle imprese che accedono al regime forfettario.

Nel 2019 le imprese in classe VAL hanno contribuito agli Oneri Generali di Sistema per un totale di circa 560 milioni di euro. Il beneficio previsto permetterebbe, a parità di Valore Aggiunto Lordo, di ottenere uno sgravio di circa 120 milioni di euro su base annua.

Tale minore contribuzione dovrà trovare adeguata copertura, ad esempio prevedendo un aumento della contribuzione del fondo ETS, come ipotizzato nella proposta emendativa del comma 3 del medesimo articolo 1.

FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

ASSOCARTA

A.C. 3495

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

EMENDAMENTO ARTICOLO 5

All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole: "*pari al 15 per cento*" sono sostituite dalle parole: "*pari al 20 per cento*" e le parole "*nel secondo trimestre solare dell'anno 2022*", sono sostituite da "*nell'anno 2022*".

b) Al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole "*Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'art. 16 comma 5 ai clienti industriali dei quantitativi di cui al comma 2 dello stesso articolo*".

c) Al comma 4, le parole: "*valutati in 522,2 milioni di euro*" sono sostituite dalle seguenti parole "*valutati in 1.600 milioni di euro*".

Relazione Tecnica

Il testo proposto, ha lo scopo di sollevare le imprese a forte consumo di gas naturale dal costo di approvvigionamento di tale gas a partire dal 2022 e fino a quando le misure di rilascio di quantità fisiche di gas naturale – di cui all'art. 16 – non saranno pienamente operative. Le imprese a forte consumo di gas naturale, infatti, sono particolarmente penalizzate da quanto sta accadendo sui mercati dell'energia e in conseguenza della guerra russo – ucraina.

La situazione dell'Italia, che non ha fonti di approvvigionamento di gas naturale alternative a quella russa, almeno per la totalità del gas importato e che si trovava già prima della crisi in condizioni di minor competitività, rende la manifattura del paese particolarmente esposta a quanto sta avvenendo.

Per quanto riguarda la stima delle risorse necessarie, nel corso del 2020, il consumo delle imprese a forte consumo di gas naturale (che per essere tali devono avere un consumo di gas naturale per singola ragione sociale superiore a circa 95.000 metri cubi / anno ed una incidenza dei costi del gas naturale sul proprio fatturato maggiore del 2%) è stato di circa 10 miliardi di metri cubi.

Pertanto il costo complessivo del credito di imposta per un intero anno è pari a 1.600 milioni di euro circa. Infatti moltiplicando il consumo di 10 miliardi di metri per il prezzo del gas naturale di 80 c€/smc, si ottiene un costo di 8 miliardi di euro circa, che, moltiplicati per il 20%, danno un valore di 1,6 miliardi di euro circa di credito di imposta.

FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

ASSOCARTA

A.C. 3495

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

EMENDAMENTO ARTICOLO 1

All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: «4. *A partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 e per l'anno 2023, le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15% per le aziende in classe FAT e 0,5% per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.*»

Relazione illustrativa

Questa misura non comporta oneri a carico dello stato ma prevede una revisione delle aliquote di agevolazione parafiscale – nei limiti massimi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato (Com 200/2014/UE) in materia di energia ed ambiente.

Il decreto 21 dicembre 2017 ha definito il meccanismo di applicazione degli oneri Asos alle differenti classi di consumatori in funzione dell'indice di energivorità.

Tale decreto per l'anno 2019 ha garantito una agevolazione totale di 1'749'501'423 € per consumi totali dei soggetti elegibili di 69'445,77 GWh. Tale agevolazione ha garantito dunque uno sconto medio della tariffa Asos (45,61 €/MWh per le utenze in MTA3) pari al 55% dell'aliquota nominale.

Tale agevolazione è applicata in base a due macro classi di utenze: FAT per un importo totale di 424'904'620 € (27'716 GWh, sconto medio del 34% dell'aliquota nominale); VAL per un importo totale di 1'324'596'804 € (41'730 GWh, sconto medio del 70% dell'aliquota nominale).

L'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021 e del I e II trimestre del 2022. Ai fini di una valutazione degli impatti del presente disposto si prenda in considerazione l'aliquota Asos applicata alle utenze in tariffa MTA3, pari a 17,71 €/MWh. Con la deliberazione 35/2022/R/EEL la componente Asos è stata inoltre annullata per il primo trimestre 2022.

Dal disposto delle delibere di cui sopra la stima di aliquota Asos è pari dunque a 13,28 €/MWh per l'anno 2022 e 17,71 €/MWh per l'anno 2023.

Riproporzionando lo sconto delle aliquote ex dl 21 dicembre 2017 del 2019 sulle aliquote medie 2022 e 2023 (35% di sconto per la classe FAT e 70% per la classe VAL) il costo dell'agevolazione applicato sui consumi 2019 è stimato in 509 mln € per il 2022 e 679 mln € per il 2023.

Il passaggio all'aliquota massima prevista dalle norme europee pari al 85% per tutti i soggetti elegibili FAT e il passaggio all'aliquota 0,5% per tutti i soggetti elegibili VAL (la cui stima degli impatti è calcolata in analogia alla metodologia adottata per la classe FAT, non disponendo dei dati puntuali dei valori aggiunti lordi) porterebbe ad un aumento di tale gettito per i seguenti importi: 183 mln € per il 2022 e 366 mln € per il 2023.

FAT		2019	2022	2023
Consumi	GWh	27.716	27.716	27.716
Agevolazione	Euro	424.904.620		
Asos MTA3	E/MWh	45,61	8,85	17,71
Sconto medio con norme attu	E/MWh	15,33	2,98	5,95
Sconto medio con norme attu	%	34%	34%	34%
Costo sistemico attuale	Euro		82.483.759	164.967.518
Sconto Asos 85%	E/MWh		7,53	15,05
Costo sistemico incrementale	**Euro**		**126.100.499**	**252.200.998**
VAL		2019	2022	2023
Consumi	GWh	41.730	41.730	41.730
Agevolazione	Euro	1.324.596.804		
Asos MTA3	E/MWh	45,61	8,85	17,71
Sconto medio con norme attu	E/MWh	31,74	6,16	12,32
Sconto medio con norme attu	%	70%	70%	70%
Costo sistemico attuale	Euro		257.134.705	514.269.409
Sconto Asos 85%	E/MWh		7,53	15,05
Costo sistemico incrementale	**Euro**		**56.920.006**	**113.840.013**
TOTALE				
Consumi	GWh	69.446	69.446	69.446
Agevolazione	Euro	1.749.501.424		
Asos MTA3	E/MWh	45,61	8,85	17,71
Sconto medio con norme attu	E/MWh	25,19	4,89	9,78
Sconto medio con norme attu	%	55%	55%	55%
Costo sistemico attuale	Euro		339.618.464	679.236.927
Sconto Asos 85%	E/MWh		7,53	15,05
Costo sistemico incrementale	**Euro**		**183.020.505**	**366.041.011**

FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

ASSOCARTA

A.C. 3495

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

EMENDAMENTO ARTICOLO 16

Dopo l'art. 16 inserire il seguente articolo:

ART. 16-bis

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
2. Entro XXX giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica, sono definite le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.
4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.
5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 €/MWh.
7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 7, per i volumi di cui al comma 4.

Le imprese "energivore", cioè ad alta intensità di energia elettrica1, stanno subendo, come noto, le più forti ripercussioni dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Rispetto ad inizio 2021, l'energia elettrica è scambiata a prezzi mediamente di 4 volte superiori, raggiungendo e superando i 200 €/MWh.
Tale situazione, motivata tra l'altro dalle tensioni sui mercati del gas naturale, non trova ad oggi una soluzione soddisfacente anche se il Governo ha approntato delle misure emergenziali e temporanee per alleviare questi aumenti, insostenibili per il comparto manifatturiero, stanziando risorse per abbassare il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica attraverso crediti di imposta nella misura del 20% per il primo e il secondo trimestre 2022.
Queste misure emergenziali possono essere affiancate da misure strutturali che, valorizzando le risorse nazionali e il percorso di transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio, possano contribuire ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e, nel contempo, garantire prezzi stabili e compatibili con i mercati di riferimento per le imprese, a cominciare da quelle ad alta intensità di energia.
Il testo proposto, pertanto, mira a incentivare la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile di cui il Paese si deve dotare per raggiungere gli obiettivi in materia di decarbonizzazione che l'Europa si è posta.
Per tale motivo il comma 1 stabilisce che una parte delle aree idonee allo sviluppo di tali impianti sia concessa prioritariamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica e soggette al rischio di delocalizzazione come identificate dal DM 21 dicembre 2017. La potenza complessiva minima che si potrà realizzare su tali aree è identificata in almeno 12 GW fotovoltaici e 5 GW eolici.
A fronte di tale priorità riconosciuta a tali soggetti, il comma 2 prevede che vengano esperite delle procedure competitive per l'assegnazione di tali aree con la finalità della realizzazione dei relativi progetti a determinate condizioni e secondo determinati impegni che detti soggetti dovranno assumere in base ad un decreto attuativo che dovrà essere adottato dal MiTE. Il comma 2 prevede altresì un meccanismo di incentivazione per i soggetti aggiudicatari che consiste nella messa a disposizione, a prezzo fisso, dell'energia ritirata dal GSE dagli impianti a fonte rinnovabile e che, allo stato attuale, il GSE colloca sulla borsa elettrica per un volume non inferiore a 25 TWh. Tale beneficio consente da un lato un sollievo immediato delle gravi conseguenze sulle produzioni industriali degli aumenti del prezzo dell'energia elettrica e dall'altro uno stimolo alla partecipazione dei clienti finali energivori alla realizzazione di investimenti in nuova capacità da fonte rinnovabile. Le imprese possono aggiudicarsi una quantità di capacità di generazione da rinnovabile non superiore a quella necessaria a sopperire ai propri consumi storici, come calcolati al comma 4. L'impresa aggiudicataria potrà pagare una parte dei propri consumi al prezzo fisso di 50 €/MWh. Questa quota dei consumi sarà proporzionale al rapporto tra la capacità di nuova generazione da fonte rinnovabile aggiudicata e il totale della capacità aggiudicata moltiplicato per 25 TWh, e comunque non superiore ai propri consumi.
Il comma 3 demanda all'ARERA la disciplina dell'attuazione del disposto normativo.
Il GSE ritira annualmente circa 25 TWh di energia elettrica da una parte degli impianti a fonte rinnovabile installati in Italia (e incentivati con risorse pubbliche). Gli impianti, di proprietà privata, cedono l'energia elettrica prodotta e immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, in base a diversi meccanismi e a differenti previsioni normative, succedutesi negli anni, e afferenti al complesso delle disposizioni per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonte rinnovabile. Nello specifico l'energia elettrica è ceduta dal produttore al GSE in base a:

- Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto: sistemi di remunerazione aggiuntivi rispetto ad alcuni meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, come i noti "conto energia" per il fotovoltaico adottati fino al 2011 (13 TWh);
- Tariffa Omnicomprensiva di cui al DM 18 dicembre 2008 che prevede un'unica tariffa di incentivazione e remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile fino ad 1 MW di potenza installata (8,7 TWh);

[1] Come definite dal DM 21 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.

- Tariffa Fissa Omnicomprensiva di cui ai DM 5 e 6 luglio 2012, DM 23 giugno 2016 e DM 4 luglio 2019 (3,4 TWh).

Questi quantitativi sono ceduti a mercato da parte del GSE, che realizza la vendita al prezzo marginale. I proventi sono utilizzati a riduzione del fabbisogno della componente tariffaria "Asos" dell'energia elettrica dedicata all'incentivazione delle energie rinnovabili.
Il fabbisogno di tale componente, che ripartisce su tutti i consumatori di energia elettrica il costo di incentivazione delle rinnovabili, è stato, nel corso dello scorso anno, pari a circa 10,5 miliardi di euro (dal picco del 2016, superiore ai 14 miliardi di euro). I ricavi dalla vendita di questa energia elettrica, ceduta al GSE, sono stati, nel 2021, pari a 2,88 miliardi di euro (prezzo medio di vendita: 114 €/MWh), trainati dall'aumento del prezzo dell'energia sui mercati. Per avere un paragone, nel 2020 sono stati collocati sul mercato 29 TWh circa di energia elettrica per un controvalore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro ad un prezzo medio di vendita di circa 38 €/MWh2.
Mantenendo un prezzo di vendita competitivo, 50 €/MWh, si potrebbe, pertanto, continuare a remunerare l'energia di proprietà pubblica in maniera sufficiente - ed in linea con quanto avvenuto fino al 2020 –, garantendo al contempo al comparto manifatturiero, con particolare riferimento alle imprese energivore, approvvigionamenti, per una parte del fabbisogno energetico, a prezzi indipendenti dai movimenti di mercato, che risentono di speculazioni e crisi di altra natura.
Con il meccanismo proposto, inoltre, si stimolano gli investimenti di lungo periodo delle stesse imprese manifatturiere proprio nell'aumento della capacità di generazione da fonte rinnovabile, permettendo così di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.
Per ottenere una misura efficace, vista la relativa esiguità delle risorse a disposizione (i consumi nazionali assommano a circa 300 TWh), è opportuno limitare l'accesso a questa misura alle imprese energivore, che, nel loro complesso, consumano circa 70-75 TWh di energia elettrica. In questo modo si otterrebbe un beneficio rilevante (circa il 30% dell'energia elettrica consumata da tali imprese sarebbe approvvigionata ad un valore compatibile con i mercati di riferimento dell'industria) che avrebbe una serie di benefici: dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti, le imprese ad alta intensità energetica beneficerebbero di una riduzione del rischio di interruzione delle forniture in caso di crisi – come, ad esempio, potrebbe avvenire a seguito della crisi russo – ucraina –; dal punto di vista economico, i costi di approvvigionamento potrebbero essere ridotti stabilmente per una parte non trascurabile dei consumi; le imprese industriali ad alta intensità energetica potrebbero aumentare la quota di energia rinnovabile utilizzata nei processi produttivi, favorendone così, al contempo, la transizione verso una economia a bassa intensità di carbonio.
Un meccanismo analogo è presente in Francia. Il Governo francese consente la cessione ad un prezzo "calmierato" dell'energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari di EdF. Nello specifico la misura, nota con l'acronimo ARENH (*Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique*) consente a tutti i fornitori di energia elettrica francesi di ottenere energia da EDF (*Electricité de France*, l'ENEL francese) alle condizioni stabilite dalle autorità pubbliche. Il prezzo è attualmente di 42 €/MWh e il volume massimo complessivo assegnato tramite tale dispositivo è pari a 120 TWh/anno. Affinché i suoi clienti traggano vantaggio da questo sistema, EDF lo replica nelle proprie offerte.
EDF lo replica nelle proprie offerte.
Chiaramente, rispetto alla soluzione proposta per l'Italia, ci sono delle differenze, tra le quali:

- la prima è relativa alla dimensione complessiva che è quasi di 5 volte e non rende, per ciò stesso, necessaria alcuna "concentrazione" per far sì che il beneficio sia efficace: di esso, pertanto, possono beneficiare tutti i consumatori francesi, mentre nel caso italiano si dovrebbe restringere l'accesso per evitare una eccessiva diluizione del beneficio stesso, come poco sopra spiegato;
- la seconda è relativa alle modalità di approvvigionamento: l'energia delle centrali nucleari è prodotta costantemente e in maniera del tutto prevedibile, perciò il dispacciamento di questa energia risulta più semplice.

[2] Cfr. GSE bilancio d'esercizio 2020 – pag. 26.

- la terza e più rilevante sul piano dello stimolo alla transizione in senso verde e circolare della nostra economia, è la tipologia di fonte utilizzata e il fine della misura: in Italia lo strumento utilizza fonti rinnovabili (non il nucleare) ed è finalizzato non solo al sollievo degli alti costi di approvvigionamento dell'energia cui sono sottoposte le imprese energivore, ma anche e soprattutto alla costruzione di nuova capacità di produzione da fonte rinnovabile.

Relazione Tecnica

Si è recentemente concluso, con la pubblicazione, l'iter di approvazione del PiTESAI: Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, uno strumento di cui l'Italia si è dotata per definire i perimetri della attività legate alla produzione di fonti di energia (dall'installazione di impianti di generazione di energia elettrica da rinnovabile, alle attività di estrazione di idrocarburi).
Contemporaneamente l'Italia è impegnata nel perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione.
Il PNIEC, Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima rappresenta il documento programmatico adottato dal nostro Paese in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE inviato alla Commissione a gennaio 2020. Il Piano prevede obiettivi specifici per l'Italia rispetto a quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia, con obiettivi specifici per i trasporti e per il riscaldamento e il raffrescamento, nonché obiettivi specifici per l'efficienza energetica degli usi finali di energia in generale. Sono inoltre resi vincolanti anche per i settori fuori ETS specifici obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti.
Il Piano sarà oggetto di revisione a seguito dell'adozione, da parte della Commissione Europea, di obiettivi ancor più sfidanti in termini di contenimento delle emissioni climalteranti e di consumo di combustibili fossili varati con il pacchetto "Fit for 55". Rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti alla base del PNIEC varato a gennaio 2020, infatti, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra sono ancora più stringenti e fissati a -55% rispetto ai livelli del 1990.
Questi obiettivi, per poter essere raggiunti, richiedono una rideterminazione dei piani di sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'interconnettività elettrica.
Questi nuovi obiettivi sono alla base delle proposte, in tema di Transizione verde, formulate nei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza. Il Piano italiano, nello specifico, prefigura pertanto una riformulazione (a rialzo) degli obiettivi contenuti nel PNIEC. L'aggiornamento del PNIEC avverrà solo dopo l'approvazione in via definitiva del Pacchetto legislativo "Fit for 55". Pertanto, nelle more, il Ministero per la Transizione Ecologica ha varato il Piano per la Transizione Ecologica "PTE" che integra un nuovo obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni al 2030: il target al 2030 è di 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, da 520 milioni che costituivano la base al 1990.
Il piano individua, quindi, delle linee di intervento: occorre innanzitutto ridurre i consumi di energia primaria agendo nei comparti dove il margine di miglioramento è più elevato, che sono trasporti e residenziale. Occorre poi accelerare la transizione nel comparto della generazione di energia elettrica, arrivando, al 2030, al 72% di penetrazione delle fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia elettrica prodotta.
In termini di potenza da installare, **saranno necessari 70 – 75 GW di impianti ad energia rinnovabile aggiuntivi rispetto ai 55,5 GW** che risultavano installati a fine 2019 nel paese. Il piano prevede poi una accelerazione della elettrificazione dei consumi – principalmente trasporti e residenziale – e una sostanziale decarbonizzazione della produzione industriale, soprattutto nei settori "hard to abate" anche attraverso il passaggio a combustibili "rinnovabili" come idrogeno, bioenergie, cattura di CO2 ed elettrificazione spinta dei consumi.
In linea con le previsioni e la visione del Governo, espressa anche nei documenti sopramenzionati, il comma 1 prevede che per le imprese ad alta intensità di energia, sia prevista la possibilità, in via prioritaria, di utilizzare le aree idonee come individuate dal PiTESAI per la realizzazione di impianti di generazione a fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico) nella considerazione che tali settori hanno necessità di programmare nel medio – lungo termine gli assetti operativi (oltre che gli investimenti) e che, contemporaneamente, hanno necessità, nella transizione cui sono sottoposti, di approvvigionarsi di energia elettrica a prezzi competitivi.
Permettendo alle imprese ad alta intensità energetica di utilizzare prioritariamente tali aree si **accelerano gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile** da parte di quei settori chiamati alla decarbonizzazione

e che, contemporaneamente, possono impegnarsi nell'acquisto a lungo termine di energia elettrica, condizione necessaria per il finanziamento di tali iniziative di costruzione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, contribuendo al reperimento delle risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo di installazione di 75 GW aggiuntivi di impianti a FER al 2030.
Per favorire tali investimenti, si dà la facoltà ai soggetti che, a seguito delle procedure competitive previste al secondo comma, si siano aggiudicati le aree idonee, di approvvigionarsi, nelle more della realizzazione degli impianti, per una parte del loro fabbisogno di energia elettrica utilizzando l'energia elettrica da fonte rinnovabile gestita dallo Stato, che la ritira, attraverso il GSE, da un insieme di produttori incentivati in base ai diversi schemi che si sono succeduti negli anni.
Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici SpA ritira annualmente l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da una parte di impianti alimentati a fonte rinnovabile. I produttori cedono al GSE questa energia in base a:

- Ritiro Dedicato
- Scambio sul Posto
- Tariffa Fissa (DM 18 12 2008)
- Tariffa Fissa Omnicomprensiva "FER" (DM 23 giugno 2016 e DM 4 luglio 2019)
- Tariffa Fissa Omnicomprensiva "FTV" (DM 5 luglio 2012 e DM 5 maggio 2011)

L'energia ceduta dai produttori viene collocata da GSE su MGP e su MI. I ricavi, in base all'art. 43 della Delibera ARERA 111/06 smi sono utilizzati per ridurre il fabbisogno della componente di incentivazione dell'energia rinnovabile nota come ASOS.

Ritiro Dedicato

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 2005. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che rispettino determinati requisiti tecnici ed amministrativi, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
Il Ritiro Dedicato è disciplinato tramite le Delibere ARERA 34/05 e 280/07
Nel 2021 il GSE ha ritirato con questa modalità 8,6 TWh di energia elettrica.

Scambio sul Posto

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che soddisfano determinati requisiti tecnici ed amministrativi, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
Lo Scambio sul posto è disciplinato tramite la Delibera ARERA ARG/elt 74/08 smi.
Nel 2021 il GSE ha ritirato con questa modalità 4,4 TWh di energia elettrica.

13

Tariffa Fissa e Tariffa Fissa Onnicomprensiva

A partire dal 2009, attraverso il DM 18 dicembre 2008 attuativo della Legge di bilancio per il 2008, è introdotta nel sistema incentivante delle rinnovabili una nuova modalità: la produzione da impianti di piccola taglia può accedere a delle tariffe fisse di remunerazione che comprendono sia la quota energia che la quota incentivo.
Il produttore cede a prezzo fisso l'energia prodotta e immessa in rete al GSE, evitando il "rischio prezzo" relativo alla cessione dell'energia a mercato e all'aleatorietà del meccanismo, allora vigente, di incentivazione dei Certificati Verdi. Gli impianti che possono accedere alla tariffa fissa devono possedere alcuni specifici requisiti tecnici ed amministrativi, variabili in funzione del singolo provvedimento di riconoscimento degli incentivi.
Questa modalità di incentivazione è stata adottata dapprima attraverso il DM 18 dicembre 2008 e poi attraverso il DM 6 luglio 2012, il DM 23 giugno 2016 e, infine, attraverso il DM 4 luglio 2019. Anche gli impianti fotovoltaici, con il DM 5 luglio 2012 e il DM 5 maggio 2011 hanno avuto accesso a tale forma di incentivazione.
Nel 2021 il GSE ha ritirato, con queste modalità, 12,1 TWh di energia elettrica.

Energia ritarata dal GSE e controvalore economico.

In base ai dati di bilancio del GSE è possibile ricostruire la tabella seguente nella quale si riporta l'andamento dell'energia elettrica ritirata dai produttori, i ricavi dalla vendita effettuata dal GSE a mercato, il costo di ritiro dell'energia e il prezzo medio di vendita.

	energia ritirata	**ricavi da vendita**	**costo di ritiro**	**prezzo medio di vendita**
	TWh	MLD €	MLD €	€/MWh
2017	25,16	1,29	3,67	51,45
2018	24,676	1,49	3,87	60,32
2019	24,005	1,23	3,78	51,21
2020	24,69	0,92	3,74	37,13
2021	25,10	2,88	4,60	114,74

Come detto, il valore generato dalla vendita a mercato dell'energia ritirata dal GSE abbatte il fabbisogno di incentivazione per le rinnovabili pagato dai clienti finali attraverso la tariffa ASOS.
Dall'applicazione della norma deriverebbe che i ricavi del GSE sarebbero pari ai volumi ritirati dai soggetti aggiudicatari moltiplicati per il prezzo fisso stabilito al comma 7 in 50 €/MWh.
Tale valore corrisponde al prezzo medio di vendita da parte del GSE negli anni 2018, 2019 e 2020, che è stato pari a 49,5 €/MWh. Inoltre tale valore si colloca nella forchetta dei valori di LCOE di impianti fotovoltaici rilevati da IRENA e rilevati in Italia.
Nel 2021, anno in cui i prezzi di vendita sono aumentati sensibilmente, il GSE avrebbe ricavato, invece dei 2,88 miliardi di Euro, 1,25 miliardi di euro. Il fabbisogno della componente ASOS sarebbe aumentato di 1,63 miliardi di euro, passando da 10,5 miliardi a 12,13 miliardi di euro. Per completezza di informazione di seguito si riporta l'andamento dei contributi A3 o ASOS (dal 1° gennaio 2014) incassati dal GSE.

contributi A3	
MLD €	
2014	13,407
2015	12,716
2016	14,152
2017	12,166
2018	11,539
2019	11,273
2020	11,914
2021	10,500

Si sottolinea anche che la riduzione del fabbisogno dal 2020 al 2021 è ascrivibile all'aumento del prezzo di vendita sul mercato dell'energia elettrica registrato a partire dalla seconda metà dell'anno
È ragionevole supporre, per il 2022 e per il 2023, che il valore del prezzo di mercato si attesti a circa 120 – 150 €/MWh. Conseguentemente la misura comporterebbe un aumento del fabbisogno A_{SOS} rispetto allo scenario attuale di circa 1,75 – 2,5 miliardi di euro.
Il fabbisogno "A_{SOS}" complessivo si attesterebbe a circa 12,25 – 13 miliardi di euro, in linea, in ogni caso, con il costo storico.

AC 3495
Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

EMENDAMENTO ARTICOLO 16

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola *"industriali"* aggiungere in conclusione: *"Il Gruppo GSE, i titolari di concessioni di gas naturale e i clienti finali industriali a forte consumo di gas, ognuno per le rispettive competenze e ruoli, predispongono un meccanismi di anticipazione finanziaria per una rapida attuazione del comma 4 e dei contratti di acquisto di lungo termine".*

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: *"Ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al periodo precedente, può essere concessa una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A..".*

Relazione illustrativa

La proposta, alla lettera a), ha l'obiettivo di procedere immediatamente all'attuazione dell'art. 16 (Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi) e renderla efficace da subito anche con strumenti finanziari fino a che non sarà disponibile il gas fisico nazionale

La lettera b) introduce la possibilità per le imprese, a fonte delle garanzie richieste per gli impegni pluriennali di acquisto ed in considerazione delle attuali problematiche di liquidità, di richiedere una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri aggiuntivi poiché:
- la lettera a) introduce il ricorso a strumenti finanziari senza ampliare il perimetro della norma;
- la lettera b) concede alle imprese che accedono alla procedura, la possibilità di utilizzare le garanzie pubbliche tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, nell'ambito delle disponibilità dello stesso.

* * *

Grazie per l'attenzione